


EX LIBRIS
LEONIS S. OLSCHKI

Bibliopolae Teneti
N^o 3251
Serin 177

1090 R
A

352

in 11



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

PHILOSOPHY DEPARTMENT
1100 SOUTH EAST ASIAN
BUILDING
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3333
WWW.PHIL.DEP.UCHICAGO.EDU

PHILOSOPHY DEPARTMENT

PHILOSOPHY DEPARTMENT

PHILOSOPHY DEPARTMENT

E CORNELIO QVIR. MA RC ILLO
 E CORNELI LAVRI PATRI. IIII VIR. IIIVR
 DIC FLAV AVGVII PONTIFICI SACRORVM
 PVBLICORVM FACIENDORVM PATRON OMV
 NICIP I. DD. COOPTATO ET ADIECTO IN
 QVINQVE DECVRIAS ET INTE R SAC ER
 DOTALES PROV SARD. OB MERITA EI AS
 IN RE PVBLICA SVL CITANJ. XTES
 TAXENTO. I. P. S. I. V. S.

Mainardi del.

Aut. Rogerone scul.

Palmo misura Sarda



(N.^a) 1. Palmo Sardo corrisponde a Metri 0,26255147.

ISCRIZIONE SOLCITANA

ILLUSTRATA

DAL CAVALIERE D.^N LODOVICO BAILLE

CONSOLE

DI SPAGNA E DI LUCCA

IN SARDEGNA.



GENOVA 1820.



STAMPERIA DI G. BONAUDO.

ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

MEMORIE

DELLA CLASSE DI SCIENZE E LETTERE



Digitized by the Internet Archive
in 2014

ALL' ILLUSTR.^{MO} E REVER.^{MO} MONSIGNORE

DON GIO. NEPOMUCENO FERDIANI

VESCOVO SOLCITANO, ABATE DI S. ANTONIO, PRIORE DI S. LUCIA,
SIGNORE DELLE BARONIE DI SANTADI, PIOLANAS E TRATALIAS,
CONSIGLIERE DI S. M.

RASSEGNO a V. S. Ill.^{ma} e Rev.^{ma} nella quì
acchiusa Illustrazione d'una Lapida non ha gua-
ri dissotteratasi nella Penisola di S. Antioco,
un omaggio del mio rispetto, una pubblica te-

stimonianza della parte, che la mia venerazione ha preso nella meritissima di Lei esaltazione al Vescovado di Solci.

Se devio dal costume di celebrare con raccolte poetiche un'epoca quanto per V. S. Ill.^{ma} e Rev.^{ma} onorifica, altrettanto gratissima pei suoi Connazionali, credo non pertanto di offerirle un monumento non men durevole, di quelle, se, come oso di lusingarmi, che verrà da' Letterati compatito, potrò pure sperare di essere da Lei accolto amorevolmente.

Egli è di singolare importanza per la storia patria; ed è altresì l'unica cosa, che s'abbia nel Regio Museo di Cagliari di quante bellissime in ogni genere d'antichità si ritrovarono finora fra le rovine di quella memorabil Città, le quali tutte avidamente raccolte andarono ad arricchire estranei Musei, lasciando d'esse il solo desiderio in quello, che fondato dalla liberale munificenza di S. A. R. il Signor Duca del Genevese, e con pari munificenza donato a questa Regia Università degli Studj, aveva un titolo di giusta preferenza ad ottenerlo.

Il medesimo, del quale io fui parte sin dal primo suo nascere, e mi considero parte tuttora per geniale attaccamento, s'erge a nuova, e ben giusta speranza nella promozione di V. S. Ill.^{ma} e Rev.^{ma}, che essendo tutto Sardo, valuterà con più nobile filosofia i diritti che ha la Patria a conservare le cose sue nel domicilio preparatogli dal Real Principe Vice-Re, ed a riempire con esse le immense lagune che sonovi nella sua Storia antica, per difetto di monumenti atti ad illustrarla; e preferendo le voci della Patria, riconoscente al sibilo affascinante di stranieri ringraziamenti, vorrà sorvegliare con attività da vero Letterato, perchè ciò che d'ora innanzi sia reperibile, non devii da quel sentiero che gli è tracciato, onde il di Lei nome già scritto con lode ne' fasti letterarj della Regia Università, sia quello altresì del primo Vescovo di Solci, da registrarsi fra i Benemeriti del suo Regio Museo.

Compirannosi così i voti degli amatori delle antiche ricerche, e della illustrazione delle cose patrie; e compirannosi i miei, se non inutilmente avendoli espressi, potrò assicurarmi della conti-

nuazione dell'alta sua Protezione, come prego, che Ella si degni d'accertarsi dell'ossequiosa sincerità de'sentimenti, del profondo rispetto, con cui ho l'onore di costituirmi

Di V. S. Ill.^{ma} e Rev.^{ma}

Um.^{mo} Dev.^{mo} Obb.^{mo} Servitore
LODOVICO BAILLE.

AVVISO.

Si prega il Lettore di correggere alla mano l'errore occorso pag. 32, lin. 28, perchè detto errore rende il senso della frase inintelligibile.

ERRORE.

CORREZIONE.

Pag. lin.

32 28 *hiis suffragiis* — leggasi *iis suffragiis*



NELL' aprile di 1819, mentre in Sassari scoprii la memoria della ristaurazione del Tempio della Fortuna, e della Basilica col Tribunale, e sei colonne, fatta da M. Ulpio Vittore, Procuratore di Cesare, e Prefetto della Provincia di Sardegna, dissotterrossi nell' antica Città di Solci un' altra non men pregievole, e forse più importante iscrizione dedicata alla memoria di Lucio Cornelio Marcello.

Sottratta per benefico interessamento del Sacerdote Salvatore Siddi ad essere di nuovo posta in obblivione, come avvenne di tanti altri preziosi monumenti di quell' antica e memorabile Città, fu poi dovuto al patriotico zelo del Signor Teologo Collegiato Vincenzo Fois, Canonico della Primaziale di Cagliari, e Protonotaro Apostolico di essere stata trasferita a questa Capitale, e d' averne fatto un generoso dono a questa Regia Università, ad accrescere la serie di quelle, che non ha guari cominciarono a collocarsi per augusta liberalità di S. A. R. il Signor Duca del Genevese.

Pubblico per la prima volta questa Iscrizione, che non piccol lume va a spargere sulla grandezza dell' antica Solci.

Essa è su d' un marmo sufficientemente rustico anche

nella faccia esteriore, in cui stanno scolpite le lettere. Tanto è ciò vero, che a cagione della soverchia scabrosità, laddove cade il nome di Marcello trovasi diviso in tre parti; e per lo stesso motivo trovasi pure disunita la parola *inter* della sesta riga. L'area è lunga palmi 3 1/4, larga palmi 2 3/4, la spessezza del marmo è di un palmo ed 1/4, v'è uno spazio di 7/8 di palmo dall'incominciamento della superficie sino al principio dell'Iscrizione, essa è del tenor seguente:

L . CORNELIO . QVIR . MARCELLO

L . CORNELI . LAURI . PATRI . IIIIVIR . II . IVR
 DIC . FLAM . AVG . II . PONTIFICI . SACRORVM
 PVBLICOR . FACIENDORVM . PATRONO . MV
 NICIPI . D . D . COOPTATO . ET . ADLECTO . IN
 QVINQVE . DECVRIAS . ET . INTER . SACER
 DOTALES . PROV . SARD . OB . MERITA . EIVS
 IN . RE . PVBLICA . SVLCITANI . EX . TES
 TAMENTO . IPSIVS.

Pare che all'integrità dell'Iscrizione non altro manchi che POSVERVNT, o PONENDVM . CVRAVERVNT, od altra di simili espressioni, che indichi il fatto, e regga il senso dell'orazione che antecede.

Nel prendere ad illustrare questo rispettabile monumento, siccome la notizia più importante, che da esso si ritrae si è, che Solci sia stato un Municipio Romano, ciò che finora

da alcun Scrittore non fu detto (1), nè con alcun autentico documento dimostrato, perciò comincerò a far parola de' Municipj, anche per farmi così strada a dir più ordinatamente quelle altre cose, che io creda necessarie a dirsi, onde aversi una compita idea di questa Iscrizione.

Insin da' tempi d' Aulo Gellio (2), avverte egli, che confuse erano già le vere nozioni de' Municipj, e dei Municipi colle Colonie e coi Coloni, e per rettificarle ne dà la seguente definizione: *Municipes ergo sunt Cives Romani ex Municipiis suo jure et legibus suis utentes, muneris tantum cum Populo Romano honorarii participes, a quo munere capessendo appellati videntur, nullis aliis necessitatibus, neque ulla Populi Romani lege adstricti, cum numquam Populi Romani eorum fundus factus esset.*

Più brevemente, e con più franco piede Ulpiano, benchè Scrittore posteriore a Gellio (3), ha definito i Municipj, dicendo: *et proprie quidem Municipes appellantur muneris participes recepti in Civitate, ut munera nobiscum facerent,* cioè, come Paolo scrive nel lib. 9 ad Edict. (4), gli uffizj civili. *Igitur Municipes dici quod munera civilia capiant.*

Sebbene Festo (5) stabilisca, che di tre classi diverse erano i Municipj, a me sembra più naturale la divisione che ne fa il Sigonio (6) in due sole, la prima di quelli, cui la Cittadinanza fu data senza diritto di voto (7), la seconda di quelli, cui fu pur dato il diritto di voto (8); i primi aveano il diritto di militare nelle Legioni, e molte altre attribuzioni de' Cittadini Romani, alla riserva di poter

votare ne' Comizj; i secondi avevano voto in essi, e potevano ascendere alle Magistrature.

I Municipj di questa seconda classe, dal momento che avevano conseguito il diritto del voto, venivano ascritti in qualcuna delle xxxv Tribù, in cui il Popolo Romano era diviso (9); imperocchè non potevano i Cittadini di Roma dare il loro voto ne' Comizj, se non che in quella Tribù, in cui erano censiti.

Ed i Municipj, e le Colonie erano organizzate ad immagine del Governo di Roma, ed in piccolo conservavano nelle loro Repubblicette la forma della Repubblica Madre (10), benchè sotto diverse denominazioni, e con molte modificazioni ne' loro Impiegati.

Eranvi quindi i Decurioni (11), il corpo de' quali era l'immagine del Senato Romano; eravi l'ordine equestre (12), eravi la plebe (13).

Eranvi i Dunviri, che nel numero, nell'impero, e nelle attribuzioni equiparavansi a' Consoli di Roma (14), de' quali ne usurparono talvolta persino il nome (15); eranvi i Dittatori (16), gli Edili (17), i Questori (18), i Censori (19), i Quartunviri per giudicare (20), coll'altra serie de' minori impieghi necessaria all'interno reggimento della Repubblica.

Ed eranvi in oltre ad imitazione di Roma i Ministri del culto, cioè i Flamini (21), i Pontefici (22), i Sacerdoti (23), gli Auguri (24), e tutti quelli da essi dipendenti, che servir dovevano a' sacrificj, ed agli altri atti della loro Religione.

Dietro queste concise e generali nozioni de' Municipj, credo di poter con fiducia stabilire, che il Municipio Solcitano era uno di quelli, cui fu data la Cittadinanza Romana col diritto di voto; imperocchè il nostro Marcello vedesi ascritto alla Tribù Quirina.

È questo sicuramente il più valido argomento per fissare, se il Municipio, e la Colonia sia stata graziata del diritto di votare; perchè sebbene Noris (25) abbia opportunamente rilevato l'errore, in cui cadde Chimentello (26), allorchè disse, che *carere Tribu aut servile, aut peregrinum habebatur*, stantechè, e gli Accerrani, ed i Formiani, ed i Fondani, ed i Ceriti ebbero al dir di Livio (27) la Cittadinanza senza voto, pure al contrario è dimostratissimo, che ogni Cittadino censito in qualche Tribù aveva voto in essa.

Prendo ora a fare un cenno di que' soli posti municipali occupati dal nostro Cornelio Marcello, onde vengasi ad avere una più chiara idea di quell'uomo, cui i Solcitani innalzarono il monumento, che sto illustrando; e parlerò quindi, seguendo l'ordine che l'Iscrizione mi traccia, del Quartumvirato, del Flaminato, del Pontificato, del Patronato del Municipio, delle cinque Decurie, e de' Sacerdotali della Provincia di Sardegna, e dirò in ultimo qualche cosa ancora de' Solcitani.

I.

Leggesi primieramente ch'ei fosse per la seconda volta *Quartumvir juri dicundo*. Comechè delle attribuzioni di questo posto non abbiansi specifiche notizie d'alcun antico Scrittore, la sua stessa nomenclatura ci addita non dubbiamente, che fosse una Magistratura per render giustizia ai Municipi.

Questionasi unicamente fra gli Scrittori d'antichità, se trovandosi soventi anche i Dunviri insigniti col titolo di *jure dicundo* (28), e trovandosi nello stesso Municipio e Colonia Dunviri e Quartumviri (29), sianvi simultaneamente esistiti.

Velsero (30) opina affermativamente, dicendo: *Ilviros Principe loco, IIIviros autem inferiori loco una simul eisdem Civitatibus praefuisse*. Chimentello (31), di tale opinione parlando, dice: *quam conjecturam neque vanam, neque felicem ajo*. Noris (32), però di quella stessa opinione parlando, così si spiega: *rectius tamen dicemus initio quidem Ilviros creatos; at postea, quo Civium ambitioni satisfaceret IIIviros electos, ut ea ratione ad plures summus Colonia- rum, seu Municipiorum Magistratus perveniret*.

Sebbene questo accuratissimo Autore non dia alcuna ragione di tale sua correzione, m'induco volentieri ad abbracciarla, trattovi dall'autorità di Cicerone nel suo lib. XIII delle Lettere famigliari, ove la 76 è diretta *Quatuorviris, et Decurionibus Fregellarum*. Ed a me pare, che nella mente

ordinata di quell'accuratissimo Scrittore non poteva cader l'errore di nominare i Quatuorviri in primo luogo, s'essi non fossero stati quelli, che in Ponte Corvo avessero avuto la somma dell'Impero, e della rappresentanza, ed avessero preceduto i Decurioni, che erano, come dissi, ne' Municipj l'immagine del Romano Senato, de' quali perciò il Collegio viene nominato in molti antichi monumenti *amplissimus ordo* (33), *nobilissimus ordo* (34), *ordo splendidissimus* (35), *ordo sanctissimus* (36), *ordo conscriptus* (37).

Altro non men persuadente argomento mi somministra Ulpiano nel lib. 3 de off. Proc. (38), il quale, parlando del modo di formare il catalogo (*album*) de' Decurioni, dice di dovervisi descrivere *eo ordine quo quis eorum maximo honore in Municipiis functus est: puta: qui Duumviratum gesserunt, si hic honor praeceat*. Eranvi dunque Municipj, ne' quali il Dunvirato non era l'onor primiero; ed è verisimile che fossero quelli, ne' quali presiedevano i Quatuorviri, come osservammo testè in Ponte Corvo.

Toglie per ultimo ogni dubbio la direzione del Rescritto di Alessandro Severo (39) *Quatuorviris, et Decurionibus Fabretanorum*; imperocchè nelle spedizioni cancelleresche d'un Romano Imperadore non potea cader l'errore di nominarsi i Quatuorviri nel primo posto, se quello ad essi realmente non fosse spettato.

Non era perpetuo l'uffizio Quatuorvirale: leggesi all'opposto in diverse iscrizioni, ch'ei fosse quinquennale (40), come pure leggonsi in altre Dunviri quinquennali (41).

Dalla nostra iscrizione poi, e da altre agevolmente rileviamo, che il *Quartumvirato* era un posto, a cui di nuovo poteasi pervenire dopo d'averlo già servito una volta.

Se dunque i *Quatuorviri* ne' *Municipj* sono stati surrogati a' *Dunviri*, e questi erano una imitazione de' *Consoli* di Roma, converrà conchiudere, che fosse quella la *Suprema Magistratura* de' *Municipj*, detta perciò in antiche iscrizioni *Quartumviralis potestas* (42), e non già ristretta a poche cose soltanto, come sull' autorità del *Reinesio* (43), opina il *Pitisco* (44), dicendo, che perciò *nuncupabantur jure dicundo, quod de tota politia cognoscerent, et rationes apud eos exclusis iudicibus extraordinariis redderentur a Collegiis.*

II.

Era in secondo luogo il nostro *Cornelio Marcello Flamine* augustale per la seconda volta. Cosa fossero i *Flamini*, e quale l'antica venerazione, che ad essi si prestava, ce lo insegnano *A. Gellio* (45), *Alessandro da Alessandro* (46), e pressochè tutti gli *Scrittori* di cose antiche. Anoveravansi fra li *Ministri primarj* del *Culto Pagano*; ma erano distinti da' *Pontefici*, e da' *Sacerdoti*. *Cicerone* in un piccolo giro di parole ha stretto queste differenze, dicendo (47): *divisque aliis alios Sacerdotes, omnibus Pontifices, singulis Flamines sunt.*

L'istituzione de' *Flamini* si riferisce a *Numa Pompilio*, che

creò il Diale Sacro a Giove, e vi aggiunse il Marziale, ed il Quirinale, quello dedicato a Marte, questo a Quirino. Ampliossene il numero fra non molto in sino a quindici (48), ma dopo che si concedette l'apoteosi a' Romani Imperatori, fu d'uopo, che si accrescesse a misura che andavano crescendo i nuovi Numi, a' quali dovea prestarsi culto religioso. Gli augustali, destinati a quello d'Augusto, furono de' primi, e furono anche rapidamente moltiplicati (49). Uno d'essi era il nostro Cornelio Marcello.

A maggior intelligenza del suo Flaminato, converrà di notare due rimarchevoli diversità fra que'di Roma, e quei delle Provincie.

La prima di esse consiste, che i Flamini di Roma erano perpetui, siccome che non leggesi in Livio menzionato alcun nuovo Flamine, se non per morte d'altro insignito di tale qualità, o per morte della moglie del Flamine, cessando con essa il Flaminato, o per destituzione fattane per giusta e rilevante causa. Que'di Provincia non erano perpetui: in fatti, oltrechè quelli, che per privilegio erano tali, venivano nelle iscrizioni nominati coll'addito di *perpetuus* (50), ciò che sarebbe stato superfluo a dirsi, se tal qualità fosse inerente al Flaminato; vediamo chiaramente in altre iscrizioni menzionati *Flamini quinquennali* (51), e del pari *Flamini per la seconda volta* (52) (*iterum bis*); ed era in conseguenza il Flaminato in Provincia temporario, e reiterabile. Tale fu quello del nostro Marcello, che per due volte vi fu nominato.

La seconda riguarda la creazione. A Roma talvolta leggonsi nominati dal Pontefice massimo, talvolta dal Dittatore, talvolta dall'Imperatore, talvolta dal Popolo; per l'ordinario dal Collegio de' Pontefici, cui spettava, anche nel caso delle prime nomine, di pria riceverlo nel corpo dei Sacerdoti. Nelle Provincie venivano eletti i Flamini dal corpo de' Decurioni, che erano pure i soli eligibili a quel posto, come lo ha all'evidenza dimostrato Gottofredo ne' suoi Commentarj alla L. 21, Cod. Teod. de Decurion., e lo conferma l'antica iscrizione (53) di L. Minucio Esorato.

FLAMEN . DIVI . TITI . AVG

VESPASIANI

CONSENSV . DECVRION.

E quella di Q. Gabino (54).

FLAMINI . DIVOR . AVG

EX . CONSENSV . PROVINC.

Il Magistrato li nominava poi, e pubblicava: tanto sembra che possa dedursi dall'autorità di Cicerone, allorchè dice, che Milone partì a Lanuvio *ad Flaminem prodendum* (55) in qualità di Dittatore di quel Municipio; e venivano inaugurati da' Pontefici (56), ed anche dagli Auguri (57).

Se poi Marcello fosse Flamine del solo Municipio Solcitano, o di tutta la Provincia di Sardegna, non è facile di stabilirlo. Gottofredo (58) dice: *Flamines singulorum Municipiorum erant, Sacerdotes vero solidarum Provinciarum*. Norris però osserva (59), che vi erano i Flamini di Provincia, fondato su d'alcune antiche iscrizioni, dove vien nominato

il *Flamen Provinciae Narbonensis* (60), *Provinciae Hispaniae citerioris* (61), cui pure può aggiungersi quello *Provinciae Boethicae* (62).

Non potendo contrastarsi l'evidenza delle tante iscrizioni, che appoggiano il sentimento di Noris, parrebbe che Marcello lo fosse del solo Municipio, in quanto che, siccome gli vien poscia nella stessa Iscrizione attribuita la qualità di Sacerdotale della Provincia di Sardegna, così del pari gli sarebbe stata tal qualità accennata nel Flaminato, se realmente egli fosse stato Flamine Provinciale.

Nell'oscurità, in cui conviene di camminare su tale argomento, io ardisco di proporre, conghietturando, che appunto la diversità di queste due qualità possa apparire dal metodo elettivo; e che i Flamini Municipali siano quelli eletti *consensu Decurionum*, ed i Provinciali *ex consensu Provinciae*.

III.

Al Flaminato riuniva il nostro Cornelio Marcello il Pontificato per fare i pubblici sacrificj. A Roma era il Collegio superiore de' Pontefici presieduto dal Pontefice massimo, e composto da 14 altri Pontefici maggiori (63), e questo Collegio soprintendeva a tutti i riti religiosi del culto, e ne assegnava i giorni, e ne stabiliva le forme. Era poi numerosa la classe de' Pontefici minori, e questa era disseminata nelle Provincie, e da per ogni dove il Paganesimo aveva le sue radici.

A questa classe seconda apparteneva il nostro Marcello. Egli come Flamine doveva fare i soli sacrificj destinati al culto d'Augusto, d'onde prendeva la sua denominazione di Augustale. Come Pontefice poi far doveva i pubblici sacrificj, che occorreano di farsi per il pubblico culto della Religione, che professavano i Solcitani (64).

Se questi fossero i particolari del Municipio, ovvero quelli del Popolo Romano, non ardirei di affermarlo; Sigonio (65) è d'opinione, che siccome a' Municipj, *quibus suffragium non dabatur, suae leges permittebantur, sic qui suffragio ornabantur, legibus suis spoliabantur*, ed anche dei riti suoi religiosi, postochè profittavano de'sacrificj curiali, de' quali partecipava la Tribù, alla quale erano ascritti.

A fronte delle due autorità di Livio (66), e di Cicerone (67), che riporta in conferma di questa sua proposizione, a me non pare che l'abbia appagantemente dimostrata, massimamente questionandosi fra gli eruditi, se nel testo di Cicerone abbia da leggersi *fœderis sui libertatem*, come in tutte le antiche edizioni (68), o *juris sui libertatem*, come nelle moderne (69).

Ed all'opposto trovo, che lo stesso Cicerone così altrove parla (70): *ego omnibus Municipiis duas esse censeo patrias: unam naturae, alteram juris, ut ille Cato cum esset Tusculi natus, in Populi Romani Civitatem susceptus est; ita cum ortu Tusculanus esset Civitate Romanus, habuit alteram loci patriam, alteram juris*. Dalla quale autorità a me sembra di potersi con più sodo fondamento conchiudere, che aven-

do i Municipi due patrie , ed osservavano in Roma , come Cittadini Romani di diritto , le Leggi Romane , allorchè vi si trovavano , partecipando pure de' sacrificj curiali , ed osservavano nel Municipio , come Cittadini originarj del medesimo , le loro leggi municipali , ed i riti religiosi loro proprj , cioè , come Festo , definendo : *Municipalia Sacra* , si spiega , *quae ab initio habuerunt ante Civitatem Romanam acceptam , quae observare eos voluerunt Pontifices , et eo more facere quo adsuevissent antiquitus.*

Che se le Colonie stesse , che al dir di Gellio (71), *non veniunt extrinsecus in Civitatem , nec suis radicibus nituntur , sed ex Civitate quasi propagatae sunt , et jura institutaque omnia Populi Romani , non sui arbitrii habent* , dice non pertanto il Sigonio (72), che *leges suas quaeque Colonia habuit praecipuas , a Romanis quidem legibus separatas* , non pare che possa altrimenti credersi de' Municipj , anche di quelli ornati del diritto di voto , supposto che questi *extrinsecus veniunt in Civitatem , et suis radicibus nituntur.*

Decide , a mio credere , favorevolmente quest'argomento l'autorità di Livio (73), allorchè dice : *Lanuvini Civitas data , sacraque sua reddita cum eo , ut aedes , lucusque Sospitae Junonis communis Lanuvini Municipibus cum Populo Romano esset.* Ed io intendo che la Cittadinanza fu data a' Lanuvj col diritto di voto , come agli altri , di cui Livio parla ; imperocchè poco dopo parlando de' Campani , Formiani , e Fundani , cui la Cittadinanza fu accordata *sine*

suffragio, lo spiega espressamente: onde se a' Lanuvini divenuti Cittadini Romani, con voto furono resi *sacra sua*, forza è di conchiudere, che i Municipj, anche col diritto di voto, avevano i riti, ed i sacrificj loro particolari.

Forse non sarà inopportuna una osservazione desunta dall'Iscrizione Gruteriana MXI. 1., ove si legge:

CVRATOR . SAC . PVB . P . R.

e dal Cenotafio Pisano di Caio Cesare, ove leggesi: T . STAVLENVS . IVNCVS . PRINCEPS . COLONIAE . NOSTRAE FLAMEN . AVGVST . PONTIFEX . MINOR . PVBLICORVM . P . R . SACRORVM, mentre, se quand' essi operavano i sacrificj del Popolo Romano faceasene spezial menzione nelle lapidi, dall'ommissione di dirlo in altre, può fondatamente conghietturarsi, che si trattasse in esse di sacrificj municipali.

Che Cornelio Marcello fosse Pontefice solo nel Municipio di Solci, o assieme a lui vi fossero altri Pontefici per l'esercizio del culto, io non saprei divinarlo. So che nel dedursi la Colonia di Capua, dice Cicerone (74), che furono stabiliti *centum Decuriones, decem Augures, sex Pontifices*. So che la Città di Solci era una delle principali della Provincia di Sardegna (75); ed a me parve sempre più verosimile l'opinione d'essere il numero de' Pontefici proporzionato al numero della popolazione.

IV.

Era pure Cornelio Marcello Patrono del Municipio di Solci. Da principio pare che si stabilisse, che le Colonie, ed i Municipj avessero in Roma i loro Patroni, che ne difendessero i diritti, e fossero pronti a farli valere presso la Repubblica Madre in qualunque loro occorrenza (76).

L'origine di questi Patroni si ripete comunemente dalli primordiali stabilimenti dello stesso Romolo, il quale, siccome pose i plebei sotto il patrocinio de' Patrizj, così concedette alle Colonie e Municipj di presciegliersi in Roma un Patrono per porsi sotto la di lui clientela.

Ma col volger degli anni le Colonie, ed i Municipj si elessero un Patrono residente nel luogo; e tali devono intendersi tutti quelli, di cui si ha copiosa notizia nelle iscrizioni (77), che ci rimangono consacrate a' medesimi col titolo specifico di Patroni. Dell' uffizio di questi tacciono le storie, nè ci rimangono monumenti a me noti, che servano a chiarircene. Ma ragion vuole che si creda, che quale fu il titolo, tale pur fosse l'uffizio de' medesimi, cioè di vegliare alla difesa de' diritti della Colonia, o del Municipio, ed a promuoverne ed istabilirne i vantaggi. Il luogo dove fu trovata l'Iscrizione ci assicura, che Marcello eserciva il Patronato nella stessa Città e Municipio, che si pose sotto la di lui clientela.

Era pure Cornelio Marcello, per decreto de' Decurioni, ricevuto ed ammesso fra le cinque Decurie.

È notissimo agli amatori delle antichità, che le Decurie erano le liste, o matricole, nelle quali s'inserivano i nomi di coloro che riunivano e le facoltà stabilite, e la probità richiesta per essere dati da' Magistrati per Giudici nelle cause (78). Furono da principio due sole le Decurie composte da' Patrizj, e dall'Ordine Equestre (79). A' tempi d'Antonio vi fu aggiunta la terza (80). Augusto *ad tres judicum Decurias quartam addixit ex inferiore censu, quae ducenariorum vocaretur, judicaretque de levioribus summis* (81). Caligola *ad quatuor priores quintam Decuriam addidit* (82). Si volle a' tempi di Galba aggiungere la sesta; ma ei non v'acconsentì: *Judicibus, dice Svetonio (83), sextam Decuriam adjici precantibus, non modo negavit, sed etiam concessum a Claudio beneficium, ne hyeme, initioque anni ad judicandum evocarentur, eripuit.* Nè dopo di tal epoca v'è, a mia notizia, altro riscontro d' essersi accresciute le Decurie, di cui parliamo.

D'altre Decurie si parla nelle Leggi del Digesto 3, § 4 *de bon. poss.* (84), 22 *de fidejuss.* (85), e 25, § 1 *de adq. hered.* (86) nel titolo *de Decuriis Urbis Romae* del Cod. Teod., e nella L. 1 *ivi de lucris Officiorum*, come altresì in alcune antiche iscrizioni. L'unione che si fa nelle citate Leggi del Digesto delle Decurie co' Municipj, coi Corpi, coi Collegj, e

colle Società, persuade, che sotto nome di *Decuria* viene ivi intesa una corporazione in genere. Ne' citati titoli del Codice Teodosiano leggonsi esistenti in Roma *Decuriae Librarium*, *Fiscalium*, *Censualium*, e nelle Provincie *Scribarum* (87), *Librarium*, *Lictoriae Consularis* (88). D'una *Decuria Herulea* si fa menzione dagl'Imperadori Graziano Valentiniano e Teodosio nella Legge 46 dello stesso Cod. Teod. *de cursu publico*. Per ultimo da antiche iscrizioni rileviamo l'esistenza della *Decuria Praetoria* (89), *Decuria Julia* (90), *Decuria armamentaria* (91), *Decuria Scamillariorum* (92), *Decuria Coll. Fabr.* (93); anzi di queste si vede nominata la *Decuria xxvii* (94).

Ed è pur saputo da tutti, che eranvi le Decurie appartenenti a' sacrificj (95), e le Militari; queste ultime erano le frazioni delle Legioni, che divideansi per centurie, e decurie; le prime rette da' Centurioni, le seconde da' Decurioni.

Non poss'io riferire ad alcun'altra Decuria il senso della nostra Iscrizione, che alle cinque in primo luogo nominate. Imperocchè, in quanto alle altre, il Quatuorvirato, il Flaminato, il Pontificato, ed il Sacerdozio del nostro Cornelio Marcello non si confà con quelle corporazioni minori, che pur erano ausiliari de' maggiori Impiegati; ma non ne poteano far parte gl'Impiegati distinti e primarj de' Municipj, già asceti a classi superiori, e di illustre rango. Quindi m'induco volontieri ad opinare, che le cinque Decurie siano le cinque Matricole, o Cataloghi de' Giudici da me in primo luogo nominate.

Ma non già le Matricole di Roma, poichè ben si vede,

che essendo stato scritto in esse Decurie per decreto de' Decurioni, non d'altre può intendersi, che di Matricole Municipali. Ed appunto perchè le Colonie, ed i Municipj erano una imitazione in piccolo di ciò che praticavasi nella gran Roma, può credersi senza violenza che vi fossero pure in esse gli stessi riti di dare i Giudici nelle Cause, e quindi anche le tabelle, nelle quali fossero iscritti i loro nomi; le quali, siccome cinque erano in Roma, cinque pur fossero nei Municipj.

Se questa mia conghiettura verrà valutata dagli eruditi, accrescerà non piccolo pregio all'Iscrizione che illustro, siccome che indubitabilmente scoprirebbe l'errore in cui cadde Reinesio, e l'autore dell'Indice Gruteriano.

Il primo nelle note all'Iscrizione 406 della Classe VI, dice assertivamente, che era *Equus publicus ex V Decuria*, citando le Iscrizioni Gruteriane CCCCLI . 1 . CCCXC . 2 . MXXIIX 2 e CCCCXLV . 3. E realmente quest'ultima dice tondo EQVO PVBLICO . ADLECTO . IN . V . DECVRIAM. L'Indice Gruteriano poi par che voglia stabilire, che la Decuria IV era *Judicum*, e rapportasi all'Iscrizione CCCXCVIII . 8, e la V Decuria *Equitum*, e cita l'Iscrizione 2 . CCCXC.

Or qui è da riflettere, che in quanto alla Decuria IV dei Giudici è debolissimo il fondamento, che somministra la citata Iscrizione, che è la seguente :

P . CORNELIO

L . F . STEL

DECVRIONI

AP . IVDICI

DEC . IV

CORNELIA . P.

FIL . PRISCA . T . F . I.

dove ognuno vede, che non dice *Decuriae quartae Judicum*, ma *Judici Decuriae quartae*, e non vi è dubbio, che egli fosse Giudice d'una Decuria, supposto che lo erano tutti quelli, il cui nome era scritto nelle cinque Decurie. Che se quella Iscrizione provasse ciò che Reinesio pretende, potrebbesi con maggior corredo d'autorità stabilire, che la quinta, e non la quarta fosse la Decuria de' Giudici, Grutero LI. 2 IVDIX . V . DEC., CCCII . 5 IVDIX . DEC . V., CCCXLVI 1 IVDICI . SELECTO EX . V . DEC., CCCCLIX . 9 . IVDICI . SELECTO . EX . V . DEC., CCCCLXXXIV . 3 . IVD . EX . V . DEC . SELECTO, CCCCLXXXVII 2 . IVDICI . DE . V . DECVR., MXCVI . 10 . IVDIX . INTER . SELEC . EX . V . DEC.

In quanto poi alla quinta Decuria, che vorrebbe suporsi *Equestre*, alla riserva delle parole da me sovra riportate, che direbbero terminantemente *in V Decuriam*, tutte le altre, essendo abbreviate, non possono che essere consonanti alla CCCCLXXIX . 2 . ADLECTO . IN . V . DECVRIAS, e più chiaramente alla CCCCLXX . 6, dove tutt'a lungo si legge: EX . QVINQVE . DECVRIS . EQVO . PVBLICO. Or la nostra, confermando queste ultime, ci autorizza a leggere similmente le abbreviate, ed a ragionevolmente sospettare d'errore in quella prima o per opera dello Scultore, o di chi la copiò dal marmo. E quand' an-

che volesse quella lezione sostenersi, essendo possibile il caso d'aver posto il nome di colui nella quinta tavola, o matricola, sta pur ben detto *in V Decuriam*, senza che la Decuria quinta diventi perciò *Decuria Equestre*; tanto più che nella LI . 2, che pur sarebbe in quel senso della quinta Decuria, e nella CCCCLXXIX . 2 non vi si fa menzione alcuna d'EQVO . PVBLICO.

VI.

Soggiungerò poche parole de' Sacerdotali della Provincia di Sardegna, fra i quali fu il nostro Cornelio Marcello prescelto ed incorporato. Osservò già il dottissimo Jacopo Gottofredo, che sotto questo nome nelle Provincie erano chiamati i Ministri del Paganesimo (96), e frequenti sono i monumenti del Codice Teodosiano (97), dove di questi Sacerdotali si fa menzione. Erano essi addetti alle particolari Provincie, e non ad una più che ad altra parte di esse, ma alle Provincie intiere; epperò chiamati *Provinciae Sacerdotes* (98), *Provinciae*, o *Provinciarum Sacerdotium* (99).

Dalli Decurioni, e fra gli stessi Decurioni venivano eletti questi Sacerdoti Provinciali. Molti sono i luoghi autentici (100), onde si ha tal riscontro, ma segnatamente addurrò la Costituzione degli Imperadori Valentiniano, Valente, e Graziano dell'anno 371 (101). *Qui ad Sacerdotium Provinciae, et principalis honorem gradatim, et per ordinem muneribus expeditis (non gratia emendicatisque suffragiis), et labore pervenerunt,*

si consona est Civium fama , et publice ab universo ordine comprobantur , habeantur immunes , otio fruituri quod continui laboris testimonio promerentur. Arcadio ed Onorio in altra loro Costituzione dell'anno 395 (102) così sullo stesso argomento decretarono: *cum super ordinando Sacerdote Provinciae publicus esset ex more tractatus , idem nostra auctoritate decretum est , ut ad subeunda patria munera dignissimi et meritis , et facultatibus eligantur , nec hujusmodi nominentur , qui functiones debitas implere non possint.*

Dalle quali leggi apparisce perchè siasi nell'Iscrizione detto, che per decreto de' Decurioni di Solci fu Cornelio Marcello eletto e nominato Sacerdotale non del solo Municipio, ma dell'intiera Provincia di Sardegna.

VII.

Poche parole ancora mi rimangono a dire sull'espressione *Sulcitani*, cioè gli abitatori del Municipio di Solci. Notissima è questa Città in Sardegna: gli antichi Geografi ne fanno onorevolissima menzione (103), come fondata da' Cartaginesi, e popolata, come fu pur Cagliari (104), con coloni venuti da Cartagine (105): *pars adit antiqua ductos Carthagine Sulcos.*

Ma essi ci hanno lasciata una imbrogliatissima idea circa il suo vero sito. Tolomeo la dice nel lato Meridionale dell'Isola di Sardegna (106), ivi la colloca pur l'itinerario di Antonino (107), e tutti gli antichi; i quali pur dicono, che in faccia gli stava l'Isola Enosi (108), che non altra si può cre-

dere fuorchè quella oggi denominata di S. Antioco. Peraltro in questa, e non altrove, si trovano al di d'oggi i cementi d'un' antica e magnifica Città, ed ivi fu trovata la nostra Iscrizione. È vero altresì, che tra l'Istmo e Porto Bote si vedono grandiosi resti di muraglie sotterrate, e la voce nazionale chiama *Solci* il territorio litorale della Sardegna, e non già l'Isola, che gli sta rimpetto; e non sembra a me da sprezzarsi neppure questa osservazione.

Io non saprei qual migliore via tentar si possa di conciliazione, che di supporre distrutta l'antica Solci, e crederla poi rifabbricata nella Penisola. Così si concilia la veneranda autorità degli antichi Scrittori, appoggiata dalla tradizione, che serbasi nel nome, coll'evidenza di ciò che scorgesi al di d'oggi nella Penisola, e col ritrovamento ivi del marmo, che parla de'Solcitani, e del Municipio.

Mi si chiederà in qual tempo siasi spopolata l'antica Solci? Risponderò conghietturando, che il castigo datogli da Cesare nel suo ritorno dalla guerra africana può avervi dato causa. Irzio così lo riferisce (109): *his rebus gestis, idibus junii classem conscendit Caesar, et post diem III Carales in Sardinia pervenit. Ibi Sulcitanos, quod Nasidium, ejusque classem receperunt, copiisque juverunt HS. C. millibus multat, et pro decimis octavas pendere jubet, bonaque paucorum vendit.* Chi sa se le forze di Solci siano bastate a sorreggere il peso di questo sdegno del domator del mondo (110)?

Può la conghiettura acquistar forza dall'ispezione de' caratteri della Lapida, che perciò ho premesso, diligentemente

delineata dall'originale, e fedelmente incisa in rame. Essi sono riferibili ad epoca d' assai posteriore a Cesare (111).

Che se poi siffatto temperamento non si crederà adottabile, forza è ch' io dica, che veruno di quanti antichi Geografi hanno descritto la Sardegna è stato sul posto a misurarla, vederla, e scriverne con quella accuratezza, che sola può somministrare l' oculare ispezione, il qual contagio è pur passato ne' moderni; tant'è, che io non so guardare, senza irritarmi, la Carta Geografica pubblicata in Venezia dal Remondini nel 1779, *dressée*, com' egli dice, *sur les Cartes manuscrites levées dans le Pays par les Ingénieurs Pramontois*, dove nelle *Montagne della Nurra* vi si legge la seguente notazione: *Peuples non conquis, qui ne payent point de taxes*. Chiunque scrive sulle relazioni altrui è soggetto a cadere in simili errori. Non sarebbe il solo, in cui caddero quegli Scrittori: Cluverio (112) ne ha rilevato molti altri di tal fatta, e li ha ad evidenza dimostrati.

N O T E.

(1) Il solo P. Serafino Esquirro, nel suo *Santuario de Caller* pubblicato nel 1624 lib. 2, cap. 30, pag. 268, parlando di S. Bonifazio, disse d'essersi trovato scritto in una Biblioteca manoscritta di Roma (chi sa cos'abbia quell'Autore voluto intendere per *Biblioteca manoscritta*, e se forse non abbia voluto dire *manoscritto d'una Biblioteca*), che quel Santo, discepolo di Gesù Cristo, ordinato da S. Pietro Vescovo di Cagliari, spedì varj suoi discepoli ad annunziare il Cattolicismo in Sardegna, *et signanter Sanctum Melantonem ad Sulcim Urbem Graecorum, et Romanorum coloniam*. Da quest'Autore copiò Salvatore Vidal quant'egli ne scrisse nella sua vita manoscritta di S. Antioco nel 1638, ch'io possiedo autografa. Ma non parve meritevole d'alcuna deferenza una autorità, che non si sa d'onde sia stata tratta, nè di qual peso sia il manoscritto, che in origine si cita. Lo stesso Vidal nel 1.º vol. de' suoi *Annali di Sardegna* del 1639 all'anno del mondo 3739, dicendo, che M. Valerio Pretore Romano di Sardegna illustrò questa Provincia con molti privilegi, così continua: *Calarim quae jugi Romano obsequio cernua exstitit, Urbem Civium Romanorum: Turres Coloniam Romanorum secundam; Sulcim tertiam; Vsellim quartam*. Neppur ivi accenna a qual fonte attingesse siffatte notizie. Si vedrà col tempo, che Cagliari non fu Colonia; ed or ora vedremo che non lo fu neppur Solci.

(2) Noct. Attic. lib. 16, cap. 13 = ivi = *Municipes et Municipia verba sunt dictu facilia, et usu obvia; et neutiquam reperias, qui haec dicat quin scire se plane putet quid dicat. Sed profecto aliud est, aliud dicitur. Quotus enim fere nostrum est, qui cum ex Colonia Populi Romani sit, non et Municipem esse, et populares suos Municipes esse dicat? Quod est a veritate, et a ratione longe aversum. Sic adeo et Municipia quid, et quo jure sint quantumque a Colonia differant ignoramus*. Se tale era lo stato di confusione ai tempi di quello Scrittore, che visse nel secolo 2 dell'era volgare, non dee cagionar meraviglia, che Carlo Sigonio, dovendo parlare dei Municipj nel suo lib. 2, cap. 7 *de antiquo jure Italiae*, così s'introduca a favellarne: *sequitur altera quaestio*

de Municipiis, nobilis illa quidem in primis, et cognitione dignissima; verum tam multis tenebris vel vetustatis, vel inscitiae occultata, ut nos vix vetera ejus indagandae vestigia sive temporum, sive monumentorum caligine videamus. Sed ingredienti quid susciperem fuit videndum: nunc quo me incerta plerumque, et fallax aura conjecturae provexerit, vela danda sunt.

(3) L. 1, § 1 D. *ad municipalem et de incolis*. Ulpiano scriveva nel secolo 3 dell'era volgare, sotto Alessandro Severo, che lo innalzò alla dignità di Prefetto Pretorio.

(4) L. 18 D. *de verborum significatione*; nè so capire come sull'appoggio di questo testo, che parla apertamente di uffizj civili, siasi Eneccio fidato di conchiudere nel cap. 5 del lib. 1 della sua Appendice delle Antichità Romane: *idque praecipue intelligendum de muneribus militaribus.*

(5) Alla parola *Municipium*.

(6) De antiq. Jur. Ital. lib. 2, cap. 7.

(7) Gellio al luogo citato. *Primos autem Municipales sine suffragii jure Coerites esse factos accepimus, concessumque illis, ut Civitatis Romanae honorem quidem caperent, sed negotiis tamen, atque oneribus vacarent pro sacris bello gallico receptis, custoditisque.* Livio *Histor. ab Urbe condita* lib. 8, cap. 14, dice: *Campanis equitibus honoris causa; quia cum Latinis rebellare nolissent, Fundanisque, et Formianis, quod per fines eorum tuta, pacataque semper fuisset via, Civitas sine suffragio data.* E al cap. 17 *Romani Acerrani facti lege ab L. Papyrio Praetore lata, qua Civitas sine suffragio data.*

(8) Livio lib. 38, cap. 36 *de Formianis, Fundanisque Municipibus, et Arpinatibus*. C. Valerius Tappus Tribunus plebis promulgavit, *ut hiis suffragiis latio (nam antea sine suffragio habuerunt Civitatem) esset.* Huic rogationi quatuor Tribuni plebis, *quia non ex auctoritate Senatus ferretur, quum intercederent, edocti Populi esse, non Senatus suffragium quibus velit impartiri, destiterunt incepto.*

(9) Livio nel luogo citato. *Rogatio perlata est, ut in Æmilia Tribu Formiani et Fundani, in Cornelia Arpinates ferrent, atque in hiis Tribubus tum primum ex Valerio plebiscito censi sunt.*

Da questa autorità, e dalle altre riportate nelle due precedenti note 7 ed 8, si capirà facilmente, quanto imperfettamente P. Melancthon, nella orazione di Cicerone *pro Caelio*, abbia definito i Municipj, dicendo: *Municipia erant Urbes Italiae, quibus beneficium loco concessum est a Populo Romano jus militandi. Ut enim erant honestissimi quique ita arma Populo merebantur, et caeteris oneribus liberi erant. Sic dicti quod eadem munera cum Populo Romano susciperent, a vectigalibus et reliquis oneribus liberi et immunes.* A. Prevotius *de Magistratib. Pop. Rom.* nel Tesoro delle Antichità Romane, Supplemento di Sallengre vol. 3, pag. 1046.

(10) Pressochè tutti gli Scrittori di Storia, e di Antichità Romane, e gli stessi Legali, che commentarono i titoli del Digesto, e del Codice *ad Municipalem*, quello *de Decurionibus*, e seguenti del libro cinquantesimo sono in ciò concordi. Vedansi Pancirolo *de Magistrat. Municipal.* cap. 3. Heineccio *in Adpend. ad lib. 1 Antiquit. Roman.* cap. 5. Gothofredo *in Paratitl. ad Tit. Cod. Theodos. de Decurion.* Sigonio *de antiq. jur. Ital.* lib. 2, cap. 7. Brisson *select. jur. Rom. Antiquit.* lib. 4, cap. 13. Amaya *ad Tit. Cod. de Decurion., et de incolis.* Bulenger *de Imperio Rom.* lib. 7. Rosino *Antiq. Rom.* lib. 10, cap. 22.

(11) Non solamente il Corpo dei Decurioni rappresentava l'immagine del Senato Romano nei Municipj, e nelle Colonie, che perciò chiamavasi *Curia*, *Ordo*, *Coetus*, *Collegium*, ed anche *Senatus*, come nella Novella prima di Majorano leggesi, *recte appellavit antiquitas minorem Senatium*, e nelle Iscrizioni di Grutero CCCCLVII . 6 . SENATVS . P . Q . TIBVRS, CCCCLXIII . 3 . S . P . Q . NOLANVS, CCCCLXVI S . P . Q . NEAPOLITANVS, ma gli stessi Decurioni vennero chiaramente detti *Curiae Senatores* nella L. 85 del Cod. Teod. *de Decurion.*, e quei d' Alessandria *Senatores Civitatis Alexandrinae* nella L. 19 *de petition.* nello stesso Codice.

(12) Le tante Iscrizioni, in cui leggesi EQVO . PVBLICO, appartenenti a Città di Provincia, provano l'esistenza in esse dell'Ordine Equestre, Grut. CCCXLIV . 6, CCCXLVII . 6, CCCLI . 1, CCCLV . 1, CCCLVIII . 2, CCCLXXIV . 1, CCCXC . 2 . 6 . 7, CCCXCV . 4,

CCCII . 1, CCCIV . 4, CCCVII . 6, CCCXLV . 3, CCCCLXVIII
4, CCCCLXXX . 5, CCCCLXXXIV . 2, CCCCLXXXVI . 1, DLII . 3,
MXXIIX . 2, MXCIII . 5, MXCIV . 2, MXCV . 2, MXCVIII . 5,
Muratori DCCCXLVIII . 6. *Equo, et omnibus honoribus municipalibus
perfunctus.* Doni Clas. I . 34 . 138, II . 70, IV . 2 . 20 . 36, V . 1
9 . 16 . 62 . 127 . 172, VI . 19 . 20, IX . 10.

Ovidio si chiama Cavaliere Sulmonese : Trist. lib. 4.

*Si quid id est, usque a Proavis vetus ordinis heres,
Non modo fortunæ munere factus eques.*

Giovenale Satir. 8, v. 237 motteggia Cicerone, dicendo :

*Hic novus Arpinas ignobilis et modo Romæ
Municipalis eques.*

il qual verso fu notato dal D' Orleans ad Tacit. lib. 1 Annal., commen-
tando quelle parole *modicis equitibus Romanis*; e prima di lui da Tur-
neb. advers. lib. 3, cap. 9, per far conoscere ch' era deriso questo ca-
valierato municipale. Fu però sempre tale il carattere degli abitanti delle
Capitali di non accomunarsi coi Provinciali, e di crederli assai da meno
di essi. Anche oggidì non sembra che quest' umana debolezza sia stata
sufficientemente rischiarita dai lumi della Filosofia.

(13) Dalle Iscrizioni citate nella nota 11 si è potuto rilevare che la
Plebe formava un corpo sotto nome in esse di POPVLVS. Vi aggiun-
gerò anche le seguenti tratte dallo stesso Grutero XIX.

PRO . SALVTE . COLONIAE
ET . ORDINIS . DECVRIONVM
ET . POPVLI . TVDER.

CCCCLXXXIV . 2.

ORDO . VOCONTIORVM
EX . CONSENSV . ET . POS
TVLATIONE . POPVLI.

Vedansi anche CCCXXIII . 6, CCCXXXI . 1. In altre iscrizioni si
nomina a dirittura PLEBS.

Grutero CCCCLXV . 6, DECVRIONES ET PLEBS COLONIAE
ANCONITANORVM, CCCCLXV . 5, DECVRIONES ET PLEBS ASCV-

LANORVM. CCXXIX, PLEBS NARBONENSIVM. CCCLVII . 5, e CCCCLXXXIII . 1, PLEBS BENEVENTANA. CCCXV . 3, PLEBS GAULITANA. Nella stessa pag. n. 1 PLEBS NEPESINA. CCCLXXII . 7, PLEBS SENIENSIVM. Vedasi Panvinio de Romano Imperio. Nel cenotafio di Cajo Cesare si menzionano *acta, facta, constituta, per consensum omnium Ordinum* della Colonia di Pisa.

(14) Il Duvirato era il posto principale sì d'onore, che di giurisdizione nelle Colonie, e nei Municipj. Tale è il sentimento concorde di tutti gli Scrittori. Essi dovevano venire eletti dal Corpo dei Decurioni, e fra gli stessi Decurioni. L. 7 D., § 2 *de Decurionibus*; L. 77 del Cod. Teod. *de Decurion.* Noris nella citata opera è d'opinione, sulla scorta dell'Iscrizione Capuana riportata dal Pighio *Ann. Eccl.* tom. 3 all'anno 719, che ai primi tempi dell'Impero d' Augusto non vi fosse tempo fisso per l'uffizio Duvirale; imperocchè in quella Iscrizione vi si legge: EX . K . SEPT . AD . K . FEBR. = EX . K . FEBR . AD . K . IVL. = EX . K . IAN . AD . K . IAN. = EX . K . IAN . AD . K . IVL., di modo che il Duvirato fosse talor di cinque mesi, talor di sei, e talora d'un anno. Col progresso del tempo fu stabilito che quel Magistrato fosse annuale. Così lo dimostra la suddetta L. 77, e più chiaramente la 16 dello stesso titolo, in cui, parlandosi di quelli che si occultassero per non essere astretti a servire da Duviri, si stabilisce in pena, che, *si postea reperti, biennio integro onera Duumviratus cogantur agnoscere.* Lo stesso pure apparisce dalla L. 1 dello stesso Cod. del tit. *Quemadm. mun. civil.*, e dal Labbeo tom. 1 *Concil.* p. 1451, dove, parlandosi della purgazione del Vescovo Felice, e dei Duviri Africani, leggesi: *Magistratus, suppleto anno, omnes actus suos domum retulerunt.* E dal canone 56 del Concilio Eliberitano riportato dall'Harduin. tom. 1 *Concil.* pag. 256: *Magistratum vero uno anno quo agit Duumviratum prohibendum placuit, ut se ab Ecclesia cohibeat.*, e per ultimo dall'Iscrizione riportata dal Grutero CCCXXI . 1, ove leggesi:

EO . ANNO . QVO . ET . OPTIMVS
 IMP . HADRIANVS . ETIAM
 DVVMVIRATVS . HONOREM
 SVSCEPIT

Dalla quale Iscrizione è facile di rilevare di qual considerazione fosse quel posto che non isdegnò Adriano d' accettare. Avevano i Dunviri l' uso della toga pretesta , ed erano preceduti da' Littori co' bastoncini (*bacillis*). L' ambizione dei Dunviri , che nei Municipj , e nelle Colonie volevano equipararsi ai Consoli di Roma , gli spinse talvolta a cambiar nome , ed arrogarsi quello di Pretori , e farsi precedere dai Littori col fascio delle verghe. Cicerone nell' orazione Agraria 2 contro di Rullo così parla dei Dunviri di Capua: *nam primum cum caeteris in Coloniais Duumviri appellentur , hi se Praetores appellari volebant anteibant Lictores non cum bacillis , sed ut hic Praetoribus anteunt cum fascibus*. Il Magistrato di Filippi nella Macedonia fece battere S. Paolo , e Sila di lui compagno *cum virgis* , Act. Apost. cap. 16. Ed essendo quella Città Colonia Romana , è naturale di credere che sotto nome di Magistrato abbiano ad intendersi i Dunviri. In tempi posteriori rievverebbesi dalla L. 53 del Cod. di Giust. *de Decurion.* che tutti i Dunviri si servivano dei fasci nei confini della loro Città: *Duumvirum impune non liceat extollere potestatem fascium extra metas territorii propriae Civitatis*. Così rescrissero Arcadio , Onorio , e Teodosio nel 412 ad Eucario Proconsole d' Africa.

(15) Cicerone nel luogo dianzi citato dopo l' autorità riportata riguardo ad aversi attribuito i Dunviri di Capua il titolo di Pretori , così continua: *quibus primus annus hanc cupiditatem attulisset non ne arbitramini paucis annis fuisse Consulium nomen appetituros?* Ausonio par che senza scrupolo se l' abbia dato allorchè cantò :

Diligo Burdigalam : Romam colo : Civis in hac sum :

Consul in ambabus.

Plinio nel lib. 7 *Hist. natur.* cap. 43 , dice letteralmente così : *est et L. Fulvius inter insignia exempla , Tusculanorum rebellantium Consul*. Il Chimentello *de honore Bisellii* cap. v ne parla con molta erudizione , e dimostra all' evidenza il suo assunto , appoggiandosi anche all' autorità della L. 30 D. *de acq. hered.*

(16) Cicerone nell' orazione *pro Milone* dice ch' esso Milone dovette portarsi a Lanuvio *ad Flaminem prodendum , quod erat Dictator Lanuvii*. Sparziano *in Hadriano* dice : *in Etruria Praeturam egit : per oppida*

Latina Dictator , Ædilis , et Duumvir fuit. Vedasi l' Iscrizione dei Ceriti presso il Grutero CCXIII , ove si fa menzione del Dittatore di quel Municipio Romano. Anche nella L. 1 del Cod. Teod. *delegatis et decretis legationum* si fa espressa menzione dei Dittatori municipali.

(17) Oltre il testè citato testo di Sparziano evvi l' autorità di Cicerone nel lib. 13 delle sue Epist. fam. nell' 11 a Bruto , nella quale parla di tre Edili in Arpino. Anche in alcune Iscrizioni del Grutero vengono nominati gli Edili municipali e delle Colonie , fra le quali possono vedersi CCCXLI , CCCCVIII , CCCCXXII , 8. Noris che nella citata opera Diss. 1 , cap. 3 ha pubblicato quella di Q. Largennio Severo presso i Roncioni di Pisa , avverte l' errore in cui cadde Velsero Rer. Augustan. lib. 3 pretendendo di prender regola dalle Iscrizioni per fissare quando due , quando tre , e quando quattro fossero gli Edili.

(18) Il medesimo Noris nel luogo sovra citato parlando dei *Praefecti* , secondo il Chimentello , *Ærario* , ne confuta l' opinione ; e sulla autorità di Cicerone *pro Flacco* , e nella suddetta Epistola 11 *ad Brutum* , di Svetonio *in Augusto* cap. 46 , di Grutero CLXIV . 1 e CCCCVIII , e della L. 26 del Cod. Teodos. *de operibus publicis* , stabilisce che eravi un Erario municipale , cui preponevansi i Questori , o Proquestori , o Prefetti all' Erario. Egli è d' opinione che i Questori spedivansi alle Province intiere , e nei Municipj , e nelle Colonie vi fossero i Proquestori , nel luogo dei quali siano succeduti col tempo i *Curatores Calendarii*. A dir vero io non posso del tutto arrendermi all' autorità di questo , benchè valentissimo Scrittore ; e mentre sono con lui d' accordo che si spedissero da Roma Questori alle Province intiere , come in Livio se ne trova frequentemente fatta menzione , e segnatamente per quella di Sardegna , dirò pur volentieri che da questi si possano essere spediti Proquestori alli Municipj ed alle Colonie per esigere quei dritti che all' Erario Romano spettar potessero secondo la quota alli Municipj ed alle Colonie spettante nel riparto. Ma stantechè eravi , come è dimostratissimo , un Erario municipale appartenente all' interno reggimento della Repubblica , credo di poter fondatamente sostenere che per l' amministrazione di questo Erario municipale vi fossero i suoi Questori nominati

dalli Decurioni, e non già soli Proquestori, come Noris vorrebbe; imperocchè, nell'impegno di assimilarsi i Municipj alla Repubblica Madre, se avevano e Dittatori, e Pretori, ed Edili, e Censori loro proprj, non so veder ragione, per cui non avessero anche i suoi Questori. Varie Iscrizioni di Grutero vengono in appoggio di questa mia opinione. M. Arrio p. CCXLIX . 4 s' intitola: *Quaestor Coloniae Juliae Piae Trajanicae Sarmiz*; M. Domizio Prisco CLXXII . 13 si dice: *Quaestor, Aedilis, Quartumvir Aedititia potestate Decreto Decurionum*. Assai più chiaramente nella Pisarense riportata dal Doni Cl. V, n. 16, ove senz' abbreviatura leggesi:

P. ALFIO . P . F . CAM . SEMNIANO
EQVO . PVBLICO

QVAESTORI . IIVIRO . QVINQ.

Possono anche vedersi la 17, 88 e 148 della stessa Classe V.

(19) Livio lib. 29, cap. 5, riferendo le deliberazioni prese dal Governo Romano sulle Colonie di Nepete, ed altre che nomina, dice: *cen-
sumque in hiis Coloniis agi ex formula ab Romanis Censoribus data: dari
autem placere eandem quae Populo Romano, deferrique Romam ab ju-
ratis Censoribus Coloniarum priusquam Magistratu abirent*. Cicerone nella Verrina 4 parla di due Censori in ogni Città di Sicilia, Grutero CCCLXVI. 2 riporta l' Iscrizione di L. Amenzio Bebbio: CENSORI . REIPUBLICAE NEAPOLITANAE.

(20) L' esistenza dei Quartumviri si prova da molteplici Iscrizioni che ci conservarono i Raccoglitori di esse. Grutero CXXVIII . 1, CLXXIX . 3, CLXXXVII . 1, CXCIV . 5, CCCXLIV . 6, CCCCXII . 8, MCIII . 3. Doni Cl. II . 35 . 49, V . 25 . 42 . 55 . 64 . 94 . 111 . 129 . 134 . 143 . 172 . 224 . 228, VIII . 42. Muratori CIX . 3, CXXI . 3, CLXXIII . 3, CDLIX . 9, CDLXXIV . 3 . 9, DXV . 3, DCLXV . 2, DCCCLVIII . 2, MXXXII . 2, ML . 7, MLXII . 8, MCII . 3, MCXII . 4, MCXIV . 1. Cicerone, Giulio Cesare ne hanno fatto menzione: io ne parlerò più ampiamente nel 1.º paragrafo di questa Illustrazione.

(21) Nel § 2 si parlerà più distintamente del Flaminato, e dei Flaminii dei Municipj. Di essi si fa menzione in molte antiche Iscrizioni, e

fra altre in Grutero XIII . 15 , XXXI . 12 , CCCXXI . 12 , CCCXXVII . 10 , CCCXLVI . 2 , CCCXCII . 4 , MXCV . 2 , MXCVI . 10 , MCII . 5 . Reinesio V . 17 , VI . 90 , VII . 13 . Doni I . 31 , V . 42 . 88 . Donati p. 71 . 4 , p. 75 . 2 , p. 80 . 2 . 3 . 4 , p. 81 . 3 , p. 94 . 5 , p. 95 . 2 .

(22) Dei Pontefici esistenti nei Municipj parlerò poi più ampiamente nel § 4 . Gioverà qui accennare al Lettore le seguenti Iscrizioni per avere un' anticipata prova della loro esistenza . Reinesio II . 9 , IV . 6 , VI . 58 60 , VIII . 13 , XIII . 114 . Grutero XXI . 6 , XXIII . 12 , XXIX . 6 , XXX . 2 , XLIV . 7 , LXXXIV . 6 , CCCIV . 5 , CCCXLVI . 5 , CCCLXXXIII . 1 , CCCXCII . 7 , MXCI . 1 . 12 , MXCVII . 6 . Doni II . 4 . 7 . 35 , III . 2 , IV . 4 , V . 68 . 83 . 121 . 124 . 225 , VIII 42 . Donati p. 71 , n. 5 . 6 , p. 75 , n. 2 . 3 . 4 , p. 94 . 5 , p. 95 . 1 .

(23) Al § 6 , dove parlerò dei Sacerdoti , dirò più estesamente quanto concerne il loro ufficio . Per ora basterà di accennare la loro esistenza nelle seguenti Iscrizioni : Reinesio I . 42 . 120 . 221 . Grutero XXIX 10 . 14 , XXX . 1 . 4 . 5 , CCXLV . 9 , CCCXXV . 7 , DCCLX . 10 , MLXIII . 7 , MLXXXIX . 1 . Doni I . 1 , IV . 6 . 7 . 8 . 10 . 11 14 . 21 . 22 . Donati p. 20 , n. 7 , p. 77 , n. 4 , p. 86 , n. 2 , p. 95 5 . 9 .

(24) Gli Auguri facevano parte non piccola del culto Religioso dei Romani . Essi erano imprescindibili per molte funzioni , e particolarmente per le inaugurazioni dei Pontefici , dei Flamini , dei Sacerdoti per prendere gli augurj prima di sacrificare , e per osservare poi se il sacrificio fosse ritualmente fatto , e dalla fiamma , dalle interiora , e da altre parti della vittima ritrarne i presagi o favorevoli , o contrarj . Cicerone nella 2 Agraria dice che nella spedizione della Colonia di Capua vi si destinarono dieci Auguri . Provano la loro esistenza nei Municipj le seguenti Iscrizioni : Reinesio I . 265 . 270 , III . 59 , VI . 11 . 33 . 97 , VII 12 . 13 . Grutero XXVII . 3 , XXVIII . 6 , XLIX . 6 , LXXV . 10 , CCXLV . 9 , CCCIII . 1 . 2 . 3 . 4 , CCCIV . 1 . 2 , CCCXLVII , CCCLXIX . 5 , CCCXXI . 6 , CCCCLXXXI . 9 , MXCVII . 7 , MCII 2 . 5 . Doni IV , 16 . 28 . 30 . 31 . 32 . 33 . 36 . Donati p. 82 , n.

4 . 5 . 8. Nella I. CLXXI di Grutero si legge : *Augur publicus Municipii*. Apparisce poi che anche gli Auguri erano nominati dai Decurioni dalle due seguenti Gruteriane : CLXXII . 13 , dove leggesi : *Augur decreto Decurionum gratuitus*; e CCCCXLIV . 8 , nella quale più chiaramente si legge : *Augur ex decreto Decurionum creatus*. Mi è di somma soddisfazione di poter ampliare questa nota con una Iscrizione circa la metà di marzo , e così mentre era sotto il torchio questo Scritto , scavatasi nei campi di Porto Torres , ove miransi le rovine dell' antica Città di Torre , Colonia de' Romani (Colonia una ad Turrim Lybissonis Plin. Hist. nat. lib. III , cap. VII). Devesi questa scoperta all' augusta liberalità di S. M. la Regina di Sardegna , che dietro il ritrovamento in quello stesso sito dell' Iscrizione del Tempio della Fortuna , ch' io ho illustrato , ha voluto a sue spese far continuare gli scavi , e l' esito ne ha dimostrato l' utilità. L' Iscrizione è la seguente :

Q . ALLIO Q . F CoL

PVDENTILLO

AVG VRI

CVRIAE XXIII ET

MINIST RVM

AVG E R E

COLLATO

Io non rispondo dell' esattezza delle tre ultime righe. Essendo stato il marmo adoprato come materiale d' una muraglia , la leggenda fu posta al di dentro , ossia nel corpo d' essa muraglia ; e nel distacco della calce è ben possibile che i frammenti , che vi rimasero attaccati , ne impediscano la giusta lezione.

(25) Cenotaph. Pis. Diss. 1 , cap. 1.

(26) De honore Biselli cap. 3.

(27) Vedansi le note 7 ed 8 , e Vellejo lib. 1 , ove riferisce che *Sabinis sine suffragio data Civitas*.

(28) Grut. CCCLXXIII . 8 , CCCLXXV . 2 , CIX . 39 , CCCCXXXV . 1.

(29) Patavii Ilviri. Grut. XCVI . 1 , CCCCXLV . 2. IIIviri CCCCCLXXII 7 , CCCCLXVI . 4 , DLV . 2. Comi Ilviri CCCCXXIII . 2. IIIviri CCCCXLIX . 2.

- (30) Lib. 2 Rerum August. Vindelic.
- (31) De honore Bisellii cap. 4.
- (32) Cenotaph. Pis. cap. 3.
- (33) Cicero pro Coelio 11.
- (34) Grut. CCCXXI . 7.
- (35) Grut. CCLXXV . 2.
- (36) Grut. CCCXCIII . 5.
- (37) Grut. CCCCLVI . 1 , ed i Decurioni si chiamavano *Conscripti*; ma a differenza dei Senatori di Roma non avevano il titolo di *Patres*. Grutero nella Iscrizione p. CCCCLXIII *placere universis Conscriptis*, e CCCCLVI *placere Conscriptis*. Vedansi similmente i Cenotafj di Cajo e Lucio Cesari presso il Noris nella più volte citata sua opera.
- (38) L. 1 D. *de albo scribendo*.
- (39) L. 1 Cod. *de solutionibus et liberationibus debitorum Civitatis*.
- (40) Grut. DCLXXX . 5 , DCCL . 4 , DCCLVI . 3 . 6 . 14. Muratori CCXVIII . 1 , MXXIII . 1 , CCCLI . 1 . 6. Doni IV . 21.
- (41) Grut. CCCXCII . 1 . 7 . 12 , MCXXIII . 4. Doni IV . 1 . 26 . 28 . 31.
- (42) Grut. CC . 3 , DCCXXVII . 2.
- (43) Epist. 31 ad Rupert.
- (44) *Lexic. Antiq. Rom.* alla parola *Quartumvir*.
- (45) *Noct. Attic.* lib. 10 , cap. 15.
- (46) *Genial. Dier.* lib. 6 , cap. 12.
- (47) *De legib.* lib. 2. A fronte di questa autorità , cui è consonante ciò che ne scrivono pressochè tutti gli Autori , che parlano dei Flamini , io osservo che Doni riporta nella Classe II , num. 31 un' Iscrizione , in cui leggesi : *Flamen Divorum Vespasiani , Trajani , Hadriani* : ed ecco un Flamine di più d' un Nume. Ma l' altra dallo stesso Autore pubblicata nella Classe IV , n. 28 è più osservabile ; poichè in essa a Tapalio Alfino Secondo si dà il titolo di *Flamini Divor. omnium*. Confesserò candidamente che non so trovare il modo di conciliare queste Iscrizioni , salvochè invitando chiunque a riflettere ch' esse sono singolari a fronte delle altre moltissime che vengono in appoggio della citata autorità di Cicerone.

(48) Vedasi Alex. ab Alex. loc. cit.

(49) Si trovano con frequenza nelle antiche Iscrizioni. Grutero XLV . 8, CCXXXVI . 4 . 9, CCLVII . 1 . 3, CCCLXX . 1, CCCCXXIV . 11. Muratori XLIII . 5, LVIII . 5, CLXVII . 2 . 4, CLXXXVIII . 3, CDLXXIII . 2. Donati p. 97, n. 13 riporta l' Iscrizione di Germanico Cesare, nipote di Tiberio Imperadore, il quale fu *Flamine Augustale*.

(50) Grutero CCCCII . 5, CCCCXXXIX . 5, CCCCLXXX . 5. Muratori CDLIV . 6, DCXV . 3, DCCVII . 2. Donati p. 80, n. 1, p. 81, n. 1.

(51) Grutero CCCXCVII . 3.

(52) Grutero CCCXV . 17, CCCXXI . 10, CCCCLXXXIX . 10.

(53) Grutero CCCCXXXVIII . 7.

(54) Muratori CLXVII . 1.

(55) *Pro Milone*.

(56) Gruchius lib. 1 *de Comitiis*. Macrobius Saturnal. cap. 13.

(57) Cicerone Philip. 2. Nella cena di L. Lentulo Flamine, Marziale dice di esservi intervenuto *L. Julius Caesar Augur, qui eum inauguravit*.

(58) Nel commentario alla L. 21 del Cod. Teodosiano *de Decurionibus*.

(59) *Cenotaph. Pisana* Diss. 1, cap. 3.

(60) Grutero CCCXXII . 9, CCCCLXX . 6.

(61) Grutero CCCXXIV . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12, CCCXXV . 1 . 4 . 5 . 6, CCCLXXV . 5, CCCLXXXII . 7, MXCVI . 7.

(62) Grutero CCCXXV . 2, CCCCXCVIII . 10.

(63) Florus in Epitome Liviana lib. 89. *Sulla Dictator factus . . . Pontificum Augurumque Collegium ampliavit ut essent quindecim*; imperocchè da prima erano soli otto, e quindi ne aggiunse sette.

(64) Questa differenza tra i Flamini, ed i Sacerdoti si è già di sopra stabilita sulla autorità di Cicerone. Vedasi la nota 47, e ne convengono su di ciò tutti gli Scrittori. Eppure io trovo in Grutero LXVI . 3 Lucio Calpurnico Silvino col titolo di FLAM . SACR . PVB . MVNICIPAL. I dubbj che si hanno sulla vera leggenda di quella Iscrizione possono lasciar la speranza che in fonte sia tutt' altra, almeno in questa riga.

Diversamente converrà confessare, che vi furono Flamini destinati ancora ai pubblici Sacrifizj municipali.

(65) *De antiq. Jur. Ital.* lib. 2 , cap. 7.

(66) Livio lib. 9 , cap. 43. *Hernicorum tribus Populis Aletrinati , Verulano , Ferentinati , quia maluerunt quam Civitatem suae leges redditae, connubiumque inter ipsos, quod aliquandiu Hernicorum soli habuerunt, permissum.* E più sotto al cap. 45 dice, che gli Equi *tentationem ajebant esse, ut terrore incusso belli Romanos se fieri paterentur, quod quanto-pere optandum foret Hernicos docuisse, quum quibus licuerit suas leges Romanae Civitati praeoptaverint, quibus legendi quod mallent, copia non fuerit, pro poena necessariam Civitatem fore.*

(67) *Pro Balbo* cap. 8. *In quo magna contentio Heracliensium et Neapolitanorum, quum magna pars in his Civitatibus juris sui libertatem Civitati anteferret.*

(68) Così sta in tutte le antiche edizioni fatte sopra vetusti Codici, e difende questa lezione H. Valesio nel *Thes. Antiq. Rom.* tom. 2 , p. 1947.

(69) Tale è la lezione moderna difesa da Paolo Manuzio, e da Ism. Bullialdo *de Populis fundis* nel citato tom. 2 , p. 1936, e fu adottata nell'edizione parigina delle Orazioni di Cicerone *ad usum Delphini.*

(70) *De legib.* Vedasi Ezech. Spanhemii nelle eruditissime sue Dissertazioni intitolate *Orbis Romanus I . N . VII*, ove magistralmente tratta questa questione.

(71) Al citato lib. 16 , cap. 13.

(72) *De Jur. Ital.* lib. 2 , cap. 7.

(73) Lib. 8 , cap. 14.

(74) Nella 2 Agraria.

(75) Strabone *Rerum Geograph.* lib. 5. *Urbes in ea* (cioè Sardegna) *complures, quarum praecipuae Caralis et Sulcis.* Pomponio Mela *de situ orbis* lib. 2 , cap. 7. *Urbium antiquissimae Caralis et Sulchi.*

(76) Cicerone *pro Sylla: primum omnis Pompejanorum, colonorumque dissensio delata ad PATRONOS est, cum jam inveterasset, ac multos annos esset exagitata; deinde ita a PATRONIS res cognita est, ut nulla in re a caeterorum Sententiis Sylla dissenserit.* Nelle Filippiche dice, che

Antonio vessò i Pozzolani , *quod Cajum Cassium , quod Brutos patronos adoptassent*. Anche Svetonio *in Augusto* cap. 17 dice : *Bononiensibus quoque publice , quod in Antoniorum clientela antiquitus erant , gratiam fecit conjurandi cum tota Italia pro partibus suis*.

(77) Reinesio II . 27 , VI . 8 . 67 . 84 . 87 . 128. Grutero LIX . 6 , CLXVII . 4 , CCXXVIII . 4 , CCCVIII . 1 . 2 , CCCXVIII . 6 , CCCXLIII . 6 , CCCLXXXIV . 1 . 5 , CCCCI . 3 , CCCCXIV . 1 , CCCCXVII . 6 , CCCCXIX . 5 , CCCXLVIII . 8 , MXCIII . 2 , MXCVIII . 1 , MCI . 5 , MCII . 7. Muratori CIII . 2 , CLI . 1 , CCXX 3 , DXXVII . 4 , DCLXV . 5 , DCLXXVII . 2 , DCCCLIV . 6 , DCCCLXVI . 7 , MXXIII . 1 , MLXIV . 3 , MLXXIII . 4 , MCI . 6 , MCII . 4 , MCVIII . 6 , MCIX . 3 , MCXII . 1 , MCXIII . 5 , MCXV . 2 , MCXVII . 3 , MCXIX . 5. Donati p. 81 , n. 3.

(78) Svetonio *in Claudio* cap. 16.

(79) Cicerone nella Verrina 2 ivi : *Hic alteram Decuriam Senatoriam Judex obtinebit*.

(80) Cicerone nella Filippica 5 *in princ. Quid de ea lege , quae promulgata est de tertia Decuria Judicum etc.*

(81) Svetonio *in Augusto* cap. 32.

(82) Svetonio *in Caligula* cap. 16.

(83) Svetonio *in Galba* cap. 14.

(84) Ivi : *A Municipibus , et Societatibus , et Decuriis , et Corporibus bonorum possessio adgnosci potest*.

(85) Ivi : *Sicuti Municipium , et Decuria , et Societas etc.*

(86) Ivi : *Servus Municipum , vel Collegii , vel Decuriae adibit haereditatem , ut est saepe scriptum*.

(87) Queste Decurie di Scribi erano pure in Roma , e si rileva facilmente dalla seguente autorità di Svetonio *in Claudio* cap. 1. *Corpus ejus per Municipiorum , Coloniatarumque primores , susipientibus obviis Scribarum Decuriis , ad Urbem devectum , sepultumque est in martio campo*.

(88) Grutero DLXXXVI . 6 , DCXXXI . 2.

(89) Grutero XXXVI . 6.

(90) Grutero C . 7.

(91) Grutero CCCCLXVII . 7.

(92) Grutero XCVI.

(93) Grutero CCXXVII . 5 , MCXIV . 8.

(94) Grutero CCCCLX . 3.

(95) Una di queste Decurie era la Curiazia. Doni IV . 47 riporta l'Iscrizione di L. Antonio Epitynchano: LICTORI DECVRIAE CVRIATIAE QVAE SACRIS PVBLICIS APPARET. Altra Decuria è certamente quella dei Pullarj. Lo stesso Doni nel n. 43 di detta Classe IV riporta un'Iscrizione, dove si nominano DECVRIALES PVLLARI. Grutero DLVII . 6 accenna una *Cavea pullaria*. Dechoul ne ha dato l'effigie tratta da marmo antico esistente in Roma nel suo *discorso della Religione antica dei Romani* stampato in Lione 1569, pag. 229. E presso il Doni VI . 35 si menziona *Augur pullarius*. Tra queste Decurie va pure annoverata la Bidentale, di cui si ha riscontro nel Grutero XCVI . 5 . 6.

(96) Nel *Paratitlon* al tit. 10 del lib. 16 *de Paganis* nel Cod. Teodos.

(97) L. 77, 145, 176 Cod. Theod. tit. *de Decurion*. L. ult. ivi *de Tyron*. L. 20 ivi *de Paganis, Sacrificiis, et Templis*. Di essi si fa pur menzione nelle due Iscrizioni Gruteriane XX . 3, CCXXV . 12.

(98) L. 38 Cod. Theod. *de Episcopis*. L. 46, 148 *de Decurionibus*. Novella di Marciano *de matrimonio Senatorum*.

(99) L. 75, 174 *de Decurionibus* dello stesso Cod.

(100) L. 21, 75, 79, 103, 112, 145, 148, 166, 174, 176 dello stesso tit. *de Decurionibus*.

(101) Detta L. 75 *de Decurionibus*.

(102) Detta L. 148 *de Decurionibus*.

(103) Vedi la nota 75.

(104) Claudiano *de bello Gildonico*, parlando di Cagliari, dice:

Urbs Lybiam contra Tyro fundata potenti. Pausania in Phocicis cap. 10. Munierunt in ea Insula (Sardegna). *Poeni Urbes duas Caralim et Syllas*. Claverio dimostra ad evidenza che *Sylos* è il *Sulci* di Plinio, e il Solcrei di Tolomeo. Fu quindi una svista dello Storico Fara l'aver scritto nel suo lib. 1 *de Rebus Sardois* Calari 1580 al Capitolo intitolato *Carthaginenses* pag. 26. *His temporibus ut refert Pausanias Carthaginenses*

condiderunt in Sardinia Syllos Urbem vice-Comitatus Syllarensis Caput, ac etiam Urbem Caralis.

(105) Lo stesso Claudiano nella citata opera.

(106) Tolomeo Rerum Geograph. loc. cit. ivi: *Meridionalis lateris descriptio. Pupulum oppidum. Sulci oppidum cum portu.*

(107) In questo itinerario evvi la strada a *Tibulas Sulcis*, e l'altra a *Portu Tibulas Caralis*, e quella a *Caralis*, nelle quali apparisce che Solci stava sempre nell' Isola Madre.

(108) Plinio lib. 3, cap. 7. *Habet et a Gorditano promontorio duas Insulas, quae vocantur Herculis: a Sulcensi Enosin: a Caralitano Ficariam etc.* Marziano Capella al lib. 6 così scrive: *habet a Gorditano promontorio Insulas duas, quae Herculis memorantur: a Sulcensi Enusin: a Caralitano Ficariam, Galatamque etc.*

(109) *De bello Africano* cap. 38 in fine.

(110) Cicerone, parlando nella Verrina 2 delle concussioni fatte da Verre all'intera Sicilia, e nominando la somma di cento ventimila Sesterzj estorquita a titolo delle Statue, dice: *video enim ejus summam esse praegrandem ad CXX millia.* Che se per l'intera Provincia della doviziosa Sicilia era enorme in senso di Cicerone quella somma, che non dovremo noi credere dei centomila Sesterzj da Cesare imposti ad una sola Città di Sardegna? A fronte di questa autorità di Cicerone ne sta l'argomento che il P. Stefanini tira dalla suddetta imposizione di Cesare nella sua Orazione *de Veteribus Sardiniae Laudibus* per dimostrare l'opulenza dell'antica Solci; imperocchè una multa che s'impone da uno sdegnato Generale non si consulta colle forze del popolo, cui s'impone, ma collo sdegno, da cui deriva; nè sta l'opposizione fatta a quel riflesso dello Stefanini dal P. Napoli nella 114 delle sue note illustrate parte 1.

(111) È sicuramente posteriore a Cesare, perchè non può essere anteriore a Caligola che fu quello, come di sopra si è veduto, che aggiunse la quinta Decuria, e nell'Iscrizione si parla di cinque Decurie. Ma è anche assai posteriore, come lo dimostra la decadenza dei caratteri colle gambe dell'M tutte allungate all'insù, e coll'a in forma d'un

lambda greco. Di caratteri simili alla presente Iscrizione, nella collezione di questa Regia Università due altre ne esistono: la prima di M. Epidio Quadrato già pubblicata in Torino nel 1818 dal mio singolare amico il Signor Barone Vernazza nella Lezione accademica che serve d' Appendice al Diploma d' Adriano da lui maestrevolmente illustrato. L' altra fu da me donata, ed ora per la prima volta la pubblico.

C . IVLIO . C . F

SATVRNINO

V , AN . V . M . III

C . IVLIVS . AGATHAS

FILIO . ET . S . P . Q . S

(112) Nella sua *Sardinia antiqua*, dove, parlando delle Città, è rimarchevole ciò che premette. *Oppidorum Sardiniae notitiam*, dice egli, *uni ferme debemus Ptolomaeo, et Antonini Itinerario; nam caeteri parum de iis adnotarunt; quamquam Ptolomaeus heic quoque, sicut fere in reliquis Orbis partibus, mirus turbator est, et Itinerarium a Librariis misere vitiatum deprenditur.*

Vista per l' Eccl.° C.° CORDIVIOLA *Rev.*

Vista: si stampi.

Cav.° GRATAROLA *Rev.*

of 9/80. n. ms.

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

